

7. Modello del registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati

Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da

< nome dell'organismo notificato >,

quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. <nnnn>

Numer o progres sivo	Numero del Certificato ¹⁾ o del Rapporto di prova/applic azione estesa/ classificazio ne emesso ²⁾	Denomina zione commerci ale del prodotto	Descrizi one del prodott o ³⁾	Norma armoniz zata di prodotto (hEN) o Valutazi one tecnica europea (ETA)	Norma/e di prova/applic azione estesa/ classificazio ne ⁴⁾	Fabbric ante/	Indirizz o del Fabbric ante	Indirizz o dello stabilim ento	Data di prima emissi one	Data dell'ultim o aggiorna mento del certificato	Status dei certifi cati emess i ⁵⁾

Istruzioni per la compilazione

1. Numerazione dei certificati in accordo al formato *nnnn-CPR-zzzz* (con *nnnn* = Numero identificativo dell'organismo notificato assegnato dalla Commissione Europea; *zzzz* = Numero progressivo del certificato).
2. Ad ogni rapporto di prova rilasciato va assegnato un distinto numero progressivo, salvo i seguenti casi:
 - più prove effettuate ai fini di ottenere una particolare classificazione del prodotto (ad es. classe di reazione o resistenza al fuoco), per cui è possibile fare riferimento nel registro al solo rapporto di classificazione;
 - l'organismo abbia effettuato anche la certificazione di prodotto (si utilizzerà il campo norme di prova/classificazione per elencare quelle svolte in qualità di laboratorio notificato).
3. Fare riferimento alle indicazioni contenute nella specifica tecnica armonizzata ed a quanto riportato nel certificato.
4. Riportare i soli rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione emessi dall'organismo. Vanno elencati tutti i rapporti emessi per lo specifico prodotto.
5. Da utilizzare per i soli certificati, indicando se siano in corso di validità, sospesi o ritirati.

Ultimo aggiornamento del registro: *<data>*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

“Art. 14. (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

